



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINDE AUTONOME

25/154/CU15/C7-C13-C17

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-
LEGGE 31.10.2025, N. 159 RECANTE "MISURE URGENTI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE"**

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281*

Punto 15) odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con gli emendamenti già accolti in sede tecnica (prot. DAR n. 20638 e prot. DAR n. 20624) e condizionato alle proposte emendative di seguito riportate.

La Conferenza propone altresì un'ulteriore proposta emendativa non vincolante.

PROPOSTE EMENDATIVE CONDIZIONANTI

1. Proposta parzialmente ablativa

6.1

All'articolo 6, primo comma, le parole "*presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*", sono soppresse.

Relazione illustrativa

La proposta è stata formulata con l'obiettivo che l'Accordo Stato-Regioni previsto al comma 1 definisca anche le modalità per l'istituzione dell'elenco di tutti i soggetti formatori, nel rispetto delle attuali competenze e dei ruoli dei soggetti che attualmente intervengono nel sistema (Regioni, Ministero del Lavoro, INAIL, INL). Alla disciplina di detto elenco, infatti, (per la quale risulta accolto dal Ministero del Lavoro l'emendamento presentato dalle Regioni, come da nota DAR n. 20638) si ritiene fondamentale che vengano rinviate anche la disciplina per l'accREDITAMENTO dei soggetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, nonché la disciplina dei controlli e delle ispezioni, funzioni che devono essere poste necessariamente in una logica di continuità tra loro e che al momento competono ad una pluralità di soggetti. Ciò si rende peraltro evidente considerando che l'articolo in questione non prevede oneri finanziari aggiuntivi e che quindi ciascun soggetto del sistema può agire nell'ambito delle attuali competenze.

2. Proposta additiva

14.1

All' articolo 14, primo comma, dopo le parole “*i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze*”, aggiungere il seguente periodo: “*qualora non abbiano già autonomamente provveduto ad individuare il personale da assumere*”.

3. Proposta additiva

14.2

All'articolo 14, secondo comma:

- dopo le parole “*A decorrere dalla data di cui al comma 1, le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 208, aggiungere le seguenti parole “*all'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264*”.*

- dopo le parole “... possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche tramite il sistema SIISL”, aggiungere il seguente periodo “*Le comunicazioni obbligatorie trasmesse tramite il sistema SIISL sono messe a disposizione delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).*”

Relazione illustrativa

Le proposte emendative sono volte ad introdurre necessarie semplificazioni. In primo luogo, per evitare che la norma introdotta configuri un obbligo preventivo nei confronti dei datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi pubblici per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze, anche qualora abbiano già autonomamente individuato la persona da assumere (come avviene nella maggioranza dei casi).

In secondo luogo, per assicurare che le comunicazioni obbligatorie trasmesse tramite il sistema SIISL siano messe a disposizione alle Regioni, in cooperazione applicativa, per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza come previsto *dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, indipendentemente dal fatto che il dato provenga dalla comunicazione attraverso il sistema SIISL. L'inserimento degli artt. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 e 21 della l. n. 264/1949 sono necessari per coprire tutte le comunicazioni obbligatorie, ivi incluse proroghe, trasformazione e cessazioni.

4. Proposta additiva

18.1

“Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 è inserita la seguente:

“c bis) dopo l’articolo 60 è inserito il seguente:

«Articolo 60 bis (Sanzioni per i soggetti responsabili delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)

1. Gli articoli 55, 56 e 59 non si applicano ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, in relazione agli obblighi di cui all’articolo 3 bis.
2. Il rappresentante legale delle organizzazioni di protezione civile è punito con la sanzione interdittiva dalle attività di protezione civile da 6 mesi a 2 anni:
 - a) per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 bis, comma 3;
 - b) per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 bis, comma 4.
3. Per le violazioni di cui al comma 2, ove il rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato di protezione civile coincida con il Sindaco del Comune di riferimento, la sanzione interdittiva è sostituita dalla sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 1000.
4. Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è punito con la con la sanzione interdittiva dalle attività di protezione civile da 1 mese a 6 mesi:
 - a) per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera a);
 - b) per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 bis, comma 3;
 - c) per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 bis, comma 4.
5. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono in alcun modo essere equiparati alle figure di datore di lavoro, di dirigente o di preposto per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.>>”.

Relazione illustrativa

Con l’art. 18 comma 1 del decreto in oggetto è stato introdotto l’art. 3 bis al d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Agli effetti della novella, il comma 2 dell’art. 3-bis sono identificati 2 soggetti cui sono riferite le norme introdotte:

- a) il volontario della protezione civile, che viene equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, ossia formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e DPI, e che è riconosciuto responsabile della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei luoghi in cui opera e su cui ricado gli effetti delle sue azioni ed omissioni;
- b) il rappresentante legale, tenuto all’osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5.

Agli effetti dell’equiparazione del volontario, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 d.lgs. 81/08 il TUSL si applica anche ai detti soggetti equiparati.

Onde evitare l'applicazione di sanzioni penali a volontari e sindaci per le violazioni dei rispettivi obblighi previsti dall'art. 3-bis, appare opportuno introdurre, in sede di conversione in legge del decreto, una specifica normativa sanzionatoria meno afflittiva, prevedendo solo sanzioni interdittive per i volontari e sanzioni amministrative per i sindaci che non possono essere estromessi dalle proprie funzioni con un provvedimento sospensivo.

5. Proposta additiva

18.3.

“Al comma 3 dell'articolo 18, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole “*da lui svolti, riceva,*”

sono inserite le seguenti prole: “, *ai fini della sicurezza,*”.”

Relazione illustrativa

L'emendamento è necessario a chiarire che le attività di formazione, informazione e addestramento sono riferite all'ambito della sicurezza; questo per evitare sovrapposizioni con quanto previsto, anche sulle competenze, dall'art. 8, comma 1, lettera f) del codice della protezione civile.

6. Proposta additiva

18.3

“Al comma 3 dell'articolo 18, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo l'ultimo periodo inserire le seguenti parole “*A tal fine il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce apposite linee guida per la predisposizione dei protocolli sanitari.*”

Relazione illustrativa

L'emendamento introduce delle linee guida per la predisposizione dei protocolli sanitari in carico alle Regioni, utile e necessario supporto per le attività delle Regioni.

7. Proposta additiva

18.9.

“Al comma 9 dell'articolo 18, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo l'ultimo periodo inserire le seguenti parole “*Considerate le specificità della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono a disciplinare per le proprie strutture operative di volontariato gli standard per la formazione, informazione e addestramento di cui al comma 3.*”

Relazione illustrativa

L'accoglimento di questo emendamento risulta fondamentale in quanto la Regione e le Province autonome annoverano nel proprio Volontariato, secondo gli Statuti di autonomia, i Vigili del fuoco Volontari. Essi svolgono, unico caso sul territorio nazionale, oltre alle attività di protezione civile, anche quelle di soccorso tecnico urgente al pari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto, è necessario prevedere la disposizione richiesta al fine di poter stabilire un regime di sicurezza calibrato e adeguato al ruolo affidato.

ULTERIORE PROPOSTA EMENDATIVA

Si propone, infine, come mero contributo, il seguente emendamento all'art.19

- "All'articolo 19, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 701-bis e 701-ter, le parole "*nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna Regione*" sono sostituite con le seguenti "*nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 702*";

b) ai commi 701-quater e 701-quinquies dopo l'ultimo periodo inserire le seguenti "*Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione previste nel piano dei fabbisogni il personale in possesso dei suddetti requisiti può essere prorogato nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*"

Relazione illustrativa

La finalità della proposta di emendamenti è quella di precisare e caratterizzare in modo coerente e rispondente ai vincoli e tetti di spesa vigenti, le diverse facoltà assentite dalle disposizioni di cui al comma 701 e ss della L. n. 178/2020, così come modificate e integrate dall'art. 19 del DL n. 159/2025 in particolare nei commi 701, 701 – bis e 701 – ter.

Si propone di espungere dalle disposizioni del comma 701 – bis e 701 – ter la dizione "nei limiti delle facoltà assunzionali", in quanto trattasi di assunzioni con contratti di lavoro flessibile che non impegnano in modo definitivo l'organico degli Enti e che non richiedono impiego di facoltà assunzionali; peraltro essendo sia la facoltà di proroga (comma 701 – bis) che quella di sostituzione (comma 701-ter) riferita alla fattispecie di contratti di cui al comma 701 ne deriva che trattasi degli stessi contratti eterofinanziati con le risorse di cui al comma 702 (fondo per gli investimenti in materia di dissesto idrogeologico) e pertanto si propone che coerentemente il limite debba essere individuato parimenti nella disponibilità delle medesime risorse assegnate ai sensi del comma 702.

Correttamente invece il limite delle facoltà assunzionali è previsto nel comma 701 – quater e 701 – quinquies laddove si riconosce la facoltà a ciascun Ente di prevedere percorsi di stabilizzazione all'interno dei piani dei fabbisogni per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti in ciascun comma e pertanto risulta in tale fattispecie del tutto coerente prevedere altresì il limite delle facoltà assunzionali. All'interno del comma 701 – quater e 701 – quinquies, si propone, coerentemente, di aggiungere la facoltà di proroga fino al completamento delle procedure di stabilizzazione (anche in coerenza con le previsioni del CCNL Funzioni locali in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato e del regime delle proroghe in deroga per i lavoratori interessati dai processi di

stabilizzazione) e in tal caso richiamando espressamente il limite dell'art. 9, comma 28. del DL n. 78/2010 in quanto in tali fattispecie, negli atti della programmazione dei fabbisogni che individuano i percorsi di stabilizzazione può essere coerentemente autorizzato l'impiego di risorse ordinarie per la spesa delle proroghe necessarie ad accompagnare la conclusione delle procedure, anche laddove non siano ulteriormente disponibili le risorse assegnate ai sensi del comma 702.

Gli emendamenti proposti, nel rispetto del quadro vigente delle disposizioni in materia di limiti e tetti di spesa, valgono complessivamente a chiarire anche la natura delle facoltà rimesse alla discrezionalità e autonomia organizzativa degli Enti, laddove la facoltà di assunzioni e di proroga di cui al comma 701, 701-bis e 701-ter possono essere applicate a prescindere dalla stabilizzazione che costituisce una facoltà e che soggiace ad altri presupposti e condizioni, quali la maturazione dei requisiti tassativi individuati dal legislatore ai commi 701 – quater e 701 – quinquies e che implica l'impiego di facoltà e risorse assunzionali proprie di ciascun Ente.

Roma, 27 novembre 2025